



Nota 9 maggio 2014, n. 3266

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

Modulo di domanda

Come noto (NOTA 1), per le ditte che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, l'applicazione della riduzione ex Legge 147/2013 è subordinata al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe approvate con il Decreto ministeriale del 12 dicembre 2000.

Al fine di acquisire la dichiarazione della ditta relativa al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il modello OT20 in uso, previsto per la richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art.20 MAT, è stato integrato con un'apposita opzione per la richiesta di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

In sede di presentazione telematica, tramite i servizi online, l'opzione relativa alla richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art.20 MAT e/o quella relativa alla riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013 sono automaticamente pre-compilate dalla procedura online, a seconda della tipologia di polizza presente nella pat individuata dalla ditta nel modello OT20.

In particolare:

- Per le pat con solo polizza dipendenti, la domanda si presenta compilata con l'opzione relativa alla sola richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa (ex art.20 MAT) e vale anche ai fini della riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.
- Per le pat con polizza artigiani e/o polizze speciali la domanda si presenta compilata con la sola opzione relativa alla richiesta di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.
- Per le pat con polizza dipendenti e polizza artigiani / polizze speciali, la domanda si presenta compilata sia con l'opzione relativa alla richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa sia con la sola richiesta di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. La domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013 è riferita ad entrambe le tipologie di polizze, mentre la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa (ex art.20 MAT) è riferita alla sola polizza dipendenti.

A seguito di istanza presentata con modalità telematica, la concessione della riduzione ex Legge 147/2013 è soggetta alle disposizioni previste negli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto ministeriale 2000.

Si allega il modello OT20 nella versione aggiornata, unitamente alla relativa guida alla compilazione.

Il nuovo modello "Modulo OT20", disponibile all'interno della sezione "Denunce" dei servizi online, è disponibile a partire dal 09/05/2014.

Con separata nota saranno fornite le istruzioni per la lavorazione delle istanze in Gra web non appena aggiornati i relativi programmi. In attesa delle implementazioni le Sedi visualizzeranno le istanze presenti tra i documenti da lavorare nell'apposita lista di evidenza.

Nota:

1) Circolare n.25 del 07 maggio 2014:riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art.1, comma 1258, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative.

Allegato 1

(testo dell'allegato)

Allegato 2

Guida alla compilazione del mod. ot/20

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 20 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe dei Premi (D.M. 12.12.2000) nei primi due anni di attività, nonché ai fini della Legge n.147/2013

1 - Generalità

L'art. 20 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi approvate con D.M. 12.12.2000, nel seguito MAT, prevede la possibilità di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa in relazione alla situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Per la concessione della riduzione, stabilita nella misura fissa del 15% indipendentemente dalla tipologia o dimensione aziendale, è necessario inviare domanda all'INAIL esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi online disponibili sul sito www.inail.it.

Il modulo è utilizzabile dalle aziende, operanti nel primo biennio di attività nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, anche ai fini della riduzione del premio ai sensi della legge 147/2013, che pagano il premio speciale unitario ovvero connotate da polizze speciali nonché da chi è iscritto alla speciale gestione dei medici radiologi.

Tale riduzione, che si cumula a quella prevista dall'art.20 delle MAT per le aziende destinatarie di quest'ultima, può essere richiesta anche dalle aziende con personale assicurato con polizza artigiana/polizze speciali nonché dai soggetti iscritti alla gestione dei medici radiologi.

La riduzione decorre dal 1° gennaio 2014 e la sua misura è stabilita annualmente.

2 - Struttura del modulo

Il modulo di domanda è composto da:

- SCHEDA INFORMATIVA GENERALE, che contiene le informazioni necessarie ad una corretta individuazione da parte dell'INAIL (denominazione e ragione sociale, posizione assicurativa e Sede di competenza);

- DOMANDA DI RIDUZIONE, nella quale devono essere indicate le esatte generalità e la qualifica del richiedente.

La domanda può avere ad oggetto la riduzione del tasso medio di tariffa e/o la riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013;

- DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE, finalizzata ad autocertificare il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

3 - Compilazione del modulo

Il modulo di domanda deve essere compilato on-line dal Datore di lavoro per l'Unità produttiva facente parte dell'azienda. Per Unità produttiva deve intendersi lo stabilimento o la struttura definiti all'art. 2, lettera "t", del D. Lgs. 81/2008.

Nel caso di aziende con più Unità produttive ricadenti in diversi ambiti territoriali, le relative domande devono essere compilate tenendo conto della ubicazione delle Unità produttive medesime, in relazione alla Sede INAIL competente.

È data però facoltà al Datore di lavoro di compilare un modulo di domanda unico per tutte le Unità produttive ricadenti nell'ambito territoriale della medesima Sede INAIL competente, sempreché in ciascuna di esse sussista il requisito previsto dall'art. 20 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro). In tali casi, nella "scheda informativa generale" del modulo di domanda dovranno essere riportati i dati e le informazioni relativi ad una delle Unità produttive, mentre i dati e le informazioni relativi alle restanti Unità produttive dovranno essere riportati in specifici fogli aggiuntivi, che possono essere allegati al Modulo on-line.

Nel caso di aziende con più Unità produttive e con posizione assicurativa territoriale gestita in forma accentrata (anche di fatto) è prevista la compilazione di un unico modulo di domanda.

3.1 Scheda informativa generale

Nella prima parte sono riportati i seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale dell'azienda richiedente;

- Codice Ditta assegnato dall'INAIL;

- Codice della Sede INAIL competente;

- Numero (o i Numeri) di PAT relativi all'Unità produttiva. In caso di più Unità produttive, valgono le istruzioni sopra fornite.

Si possono allegare, al Modulo on-line, relazioni descrittive del processo produttivo, schemi tecnici che possono essere utili ai fini dell'accoglimento dell'istanza.

3.2 Domanda di riduzione

Nella seconda parte è riportata la domanda di riduzione. Il richiedente deve indicare, negli appositi spazi, le esatte generalità e la qualifica.

3.3 Dichiarazione del richiedente

Nella terza parte è riportata la dichiarazione del richiedente, resa sotto forma di autocertificazione, relativamente al rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; in particolare il richiedente dichiara che:

- la valutazione dei rischi è stata effettuata in conformità alla normativa vigente (artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008);
- il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione in possesso dei requisiti professionali richiesti dal D.Lgs. 81/08 o, nei casi consentiti dal D.Lgs. 81/08, svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione previa frequentazione di apposito corso (artt. 17, 32, 34, Allegato II del D. Lgs. 81/08);
- gli impianti, le macchine e le attrezzature sono conformi alla normativa vigente (Titolo III, Capo I del D.Lgs. 81/2008 e altre norme specifiche);
- la segnaletica di sicurezza è regolarmente affissa (Titolo V del D.Lgs. 81/2008);
- le uscite di emergenza sono perfettamente utilizzabili in caso di necessità (Allegato IV del D.Lgs. 81/2008);
- i lavoratori sono stati informati, formati e, ove previsto, addestrati alle lavorazioni, per i rischi ai quali sono esposti (artt. 18, 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008);
- si è provveduto alla formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), laddove eletto o designato (art. 37 del D.Lgs. 81/2008);
- i preposti e i dirigenti hanno ricevuto un'adeguata formazione (art. 37 del D.Lgs. 81/2008);
- sono stati designati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza e si è provveduto alla loro formazione (artt. 18, 37 e 43 del D.Lgs. 81/2008, art. 45 del DM 388/2003);
- sono state adottate le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato (artt. 18, 43 e 46 del D.Lgs. 81/2008);
- nelle aziende con 10 o più lavoratori è stato predisposto il piano di emergenza (D.M. 10/3/1998);
- i lavoratori sono dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale evidenziati dalla valutazione dei rischi (art. 18, Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/2008);
- ove previsto, i lavoratori sono stati sottoposti a visita medica preventiva e periodica (art. 41 del D.Lgs. 81/2008);
- in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, di una singola unità produttiva della stessa, o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, viene elaborato, ed allegato al contratto di appalto o di opera, un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, o almeno ridurre, i rischi da interferenze (DUVRI) (art. 26 del D. Lgs. 81/2008).

La dichiarazione relativa ai singoli adempimenti si intende resa con la segnatura della casella SÌ riportata a fianco dei singoli adempimenti; per alcuni di essi, è possibile segnare la casella NON APPLICABILE qualora l'adempimento non sia previsto per legge per la realtà aziendale del richiedente.

4 - Presentazione della domanda

La domanda di riduzione, dall'1.1.2013 deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi online disponibili sul sito www.inail.it.

5 - Definizione della domanda

Per l'accoglimento della domanda è necessario che l'azienda sia in possesso dei seguenti requisiti:

1. osservanza delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro (art. 19 MAT). In particolare, dovranno risultare barrati tutti gli adempimenti riportati nel Modulo, ad eccezione di quelli non obbligatori per la realtà aziendale del richiedente e per i quali è stata prevista la doppia casella SÌ/NON APPLICABILE;
2. regolarità contributiva ed assicurativa, con particolare riferimento all'art. 1, commi 1175 e 1176 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", legge finanziaria 2007), al DM 24 ottobre 2007 ed alle relative Circolari attuative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n. 5 del 30 gennaio 2008 e n. 34 del 15 dicembre 2008) e dell'INAIL (n. 7 del 5 febbraio 2008 e n. 79 del 19 dicembre 2008).

6 - Riduzione del premio ai sensi della legge 147/2013

La sezione della domanda relativa alla richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art.20 MAT e di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013 è automaticamente pre- compilata, secondo i seguenti criteri:

- per il personale assicurato con polizza dipendenti, la domanda è presentata per la sola richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa (art.20 MAT) e vale anche ai fini della richiesta di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.
- per le ditte con personale assicurato con polizza artigiani e/o polizze speciali la domanda è presentata per la sola richiesta di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.
- per le ditte con personale assicurato sia con polizza dipendenti che con polizza artigiani / polizze speciali, la domanda è presentata sia per la richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa (art.20 MAT) che per la richiesta di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.